

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 20/09/2005 n. 4817
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Il comma 5 dell'art. 15 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (regolamento recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, ha esteso a cinque anni la validità delle attestazioni SOA già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2002, n. 166 e il nuovo art. 15-bis (anche questo introdotto dal D.P.R. n. 93/04) ha previsto l'obbligo di procedere alla verifica triennale "... almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale". L'esegesi delle citate disposizioni non autorizza l'opzione ermeneutica secondo la quale la proroga (a cinque anni) dell'efficacia delle attestazioni SOA è condizionata, risolutivamente, all'omesso adempimento della verifica triennale, per cui detta proroga non potrebbe applicarsi all'impresa che a tale adempimento non abbia provveduto. Ciò in considerazione del fatto che la pretesa conseguenza dell'inapplicabilità della proroga non risulta sancita da alcuna previsione e che quella della perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola evenienza dell'esito negativo del controllo (art. 15-bis, comma 5, D.P.R. n. 34/2000). Ne consegue che, in difetto di esplicite e palesi eccezioni alla regola generale espressa, senza deroghe, dal suddetto art. 15, comma 5, D.P.R. n. 34/2000, all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi alla relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della revisione.